



N° 2/2017 RG
ACCORDI RIA/R.
N° 316/2017 REP.

TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE FALLIMENTARE

in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati

dott. Paolo Rampini - Presidente -
dott. Marco Bottallo - Giudice -
dott.ssa Monica Mastrandrea - Giudice relatore -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (n. 2/2017 R.G.) promosso da ACCORNERO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Viarigi (AT) frazione Accorneri Valle 21, p. iva 01192630059, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio degli avv.ti Irrera e Gaglioti che la rappresentano e difendono come da delega in atti.

1 - Con ricorso ex art. 182 bis l. fall. depositato in data 12.6.2017, la Accornero s.r.l., premesso di svolgere attività commerciale nel settore dell'attività mineraria e della coltivazione di minerali sia di prima che di seconda categoria e nel settore della produzione di materie prime e di prodotti ausiliari per vetrerie ed industrie nel campo dell'edilizia, ha predisposto, anche grazie agli accordi raggiunti con la SIBELCO ITALIA s.p.a. e la EQUITTER s.r.l., un piano di risanamento che rappresenta la base dell'accordo di ristrutturazione e che si sviluppa nell'arco temporale dal 1.1.2017 al 31.12.2020 ed è finalizzato al ripristino delle condizioni di equilibrio economiche attraverso: 1) la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della società; 2) la dismissione degli assets aziendali non più funzionali all'attività di impresa (la cessione dei beni immobili si colloca nell'arco temporale compreso tra il primo semestre 2017 ed il secondo semestre 2020); 3) la rinegoziazione del debito nei confronti degli Istituti di credito (sul punto il piano prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti tre categorie omogenee in relazione alle

garanzie che assistono il rapporto e agli interessi economici omogenei: a) creditori finanziari ipotecari, b) creditori finanziari garantiti, c) creditori finanziari chirografari); 4) l'erogazione di nuova finanza da parte della Cassa di Risparmio di Asti.

Al ricorso sono stati allegati, tra gli altri documenti, la determina notarile dell'amministratore datata del 25.5.2017 ai sensi di legge, copia dell'accordo di fornitura con Sibelco del 23.12.2016 con scrittura integrativa del 31.3.2017, copia degli accordi con i dipendenti e con il Consorzio del Gargano, copia delle rateizzazioni erariali e previdenziali, copia della convenzione bancaria sottoscritta in data 12.6.2017, il piano di risanamento sopra menzionato, l'attestazione resa dal dottor Cizza (professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67 lett. e, l.fall.) contenente la dichiarazione di indipendenza, nonché tutti i documenti di cui all'art. 161 l. fall.

2 – Osserva il Collegio che in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, sebbene la norma non stabilisca quale sia l'oggetto del controllo del Tribunale, prevale in una parte della dottrina l'opinione secondo cui il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma anche alla verifica degli *“aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti”*.

Il Tribunale in altri termini non può limitarsi a controllare che sia stata depositata la documentazione di cui all'art. 161 l. fall. e la relazione dell'esperto, con prognosi positiva, ma deve scendere a valutare il merito del ricorso, per verificare che sussista *“il requisito sostanziale dell'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento ai creditori estranei”* e può giungere, ove ravvisi incompletezze o contraddizioni nella relazione dell'esperto attestatore, a disporre l'acquisizione di ulteriori informazioni, persino una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Trib. Enna, 27.9.2006 *Fallimento 2007*, 195, nello stesso senso Tribunale di Roma 20 maggio 2010).

La necessità di tali ampi poteri istruttori deriva dallo schema del procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione, che non prevede la presenza di un organo della procedura (tipo il commissario giudiziale nel concordato preventivo), il quale abbia il compito di verificare che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la salvaguardia del bene giuridico tutelato, ossia la soluzione dell'indebitamento, mediante il pagamento dei creditori aderenti agli accordi (nei termini ivi previsti) ed il regolare pagamento dei creditori estranei.

La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, come atti di autonomia privata, ossia come dei veri contratti stipulati tra il debitore e i suoi creditori, non può del resto offuscare o far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell'insolvenza ed in particolare al principio della *par condicio creditorum*, oltre che alle regole del concorso.

3 - Nella fattispecie in esame, la documentazione depositata dalla ricorrente consente di valutare, conformemente alle conclusioni dell'attestatore, come attuabile il piano sottostante agli accordi.

Il professionista ha attestato che l'esame dei dati esposti sulla base della situazione economica e patrimoniale al 30.4.2017 consente *"di rilasciare un giudizio di coerenza rispetto alla situazione contabile di riferimento"* rilevando la *"congruenza in relazione all'evoluzione prospettica della gestione, così come prevista nel piano"* (cfr. doc. 9, pag. 71). Più in dettaglio, l'attestatore ha evidenziato che *"ha esaminato le assunzioni su cui si basa il piano industriale della società nel periodo dal 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2010. Per quanto riguarda i flussi di cassa ottenibili dalla ordinaria gestione, il piano ipotizza di confermare i risultati conseguiti nel recente passato, nella nuova veste produttiva che la Società si è data a seguito del processo di turnaround (...) Le ipotesi reddituali paiono realistiche e coerenti con le assunzioni poste a base per la formazione del piano. (...) I dati previsionali esposti nel piano sono stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per la predisposizione dei bilanci storici. La durata del piano è ragionevole e pertanto delle ipotesi poste a base delle previsioni economiche finanziarie anche sotto questo profilo, un buon grado di attendibilità. Riguardo alle ipotesi formulate, i dati previsionali risultano sviluppati con la dovuta accuratezza (...)"* (v. doc. 9 pag. 46 ss.). Ancora, in ordine alla formazione delle classi, a pagina 52 della relazione si legge come le classi formate dalla Società siano omogenee. Infine si evidenzia che l'accordo con gli istituti di credito riguarda creditori della società che rappresentano una percentuale pari al 68,57% del complessivo indebitamento della stessa Accornero s.r.l. alla data di riferimento del 31.12.2016 (in particolare: l'indebitamento complessivo della società alla data del 31.12.2016 è pari ad € 10.574.502,00, mentre il debito nei confronti degli Istituti di credito è di € 7.250.455,72).

L'accordo con gli istituti di credito ha coinvolto tutti gli Istituti di credito con cui la società ha intrattenuto rapporti, con esclusione della S.p.A. UNICREDIT (v. doc. 13 con cui

Unicredit ha comunicato la volontà di non aderire all'accordo). Si rileva che la posizione giuridica di Unicredit è, infatti, omogenea rispetto a quella degli altri istituti di crediti aderenti appartenenti alla categoria dei creditori chirografari garantiti (quanto al contratto di mutuo chirografari garantito n. 1064218 del 24.12.2003) ed alla categoria dei creditori chirografari relativamente alla somma di €. 781,00 quale scoperto di conto corrente. Ancora, i creditori aderenti superano, in ciascuna categoria, la soglia del 75% di cui all'art. 182 septies, 2 comma, legge fall.; mentre i creditori aderenti appartenenti alla categoria dei creditori finanziari chirografari garantiti rappresenta, la quota del 85,44% dei crediti della categoria, i creditori aderenti appartenenti alla categoria dei creditori finanziari chirografari rappresenta, invece, la quota del 99,97% dei crediti della categoria. Ciò detto, l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fall. prevede, inoltre, in favore del creditore non aderente (per il quale la società ha chiesto di estendere gli effetti dell'accordo ex art. 182 septies legge fall.) – un trattamento economico non inferiore rispetto a quello che deriverebbe da soluzioni alternative concretamente praticabili. A tale proposito, l'attestatore ha evidenziato che *“il fallimento non consente di ottenere risultati migliori rispetto all'accordo di ristrutturazione del debito in quanto l'attività aziendale verrebbe interrotta ed i creditori non potrebbero beneficiare delle risorse (circa 1.671.000 euro) generate dalla prosecuzione della gestione (...) e, soprattutto, il mancato verificarsi della condizione sospensiva prevista per la stipulazione del contratto definitivo di cessione delle quote di Flabrum (e cioè l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito)”* (v. doc. 9 pag. 56); pertanto, l'accordo, consentendo la prosecuzione dell'attività di impresa, pare rappresentare la soluzione che consente un migliore soddisfacimento in favore dei creditori societari. Ne consegue che, con riferimento al creditore non aderente Unicredit s.p.a. (e per essa alla Do Bank s.p.a. quale mandataria per la gestione dei crediti anomali di Unicredit s.p.a.), il Collegio ritiene doversi disporre l'estensione ex art. 182 septies, 2° co., l. fall. degli effetti dell'accordo di ristrutturazione

Osserva, infine, il Collegio che il giudizio di attuabilità degli accordi, formulato dall'attestatore nella parte conclusiva della sua articolata relazione, si basa non su valutazioni astratte e su mere affermazioni teoriche, ma, partendo dalla verifica dell'attendibilità dei dati contabili della società, si fa carico di esaminare tutte le assunzioni sulle quali il piano è basato, descrivendone il livello di probabilità di avveramento.

3 - Con nota del 24.7.2017 la ricorrente ha depositato il certificato della cancelleria del Tribunale di Asti emesso in pari data attestante la mancata proposizione di opposizione ai



sensi dell'art. 182 bis, 4° comma, l.fall., all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione pubblicato il 19.6.2017.

4 - L'accordo oggetto del presente procedimento, in assenza di opposizioni e nella presenza di tutti i presupposti di legge, merita di essere omologato con estensione degli effetti anche al creditore non aderente per le seguenti considerazioni:

a. dal punto di vista formale, gli accordi stipulati per scrittura privata autenticata da Notaio, risultano depositati contestualmente al ricorso presso il Registro delle Imprese di Asti per le finalità previste dall'art. 182 bis l.f.;

b. dal punto di vista della legalità sostanziale, l'accordo con finalità di continuità imprenditoriale presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 182 bis l.f. in quanto è stato stipulato con oltre il 60% dei creditori come si evince dal testo della norma ed è corredato, come già detto, dalla relazione dell'esperto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall., il quale ha dichiarato la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità del piano di risanamento;

c. per le considerazioni sopra svolte con riferimento al creditore non aderente Unicredit s.p.a. (e per essa alla Do Bank s.p.a. quale mandataria per la gestione dei crediti anomali di Unicredit s.p.a.) il Collegio ritiene doversi disporre l'estensione ex art. 182 septies, 2° co., l. fall. degli effetti dell'accordo di ristrutturazione.

Il Collegio, infine, visto l'art. 182 quater l. fall., precisa che i crediti derivanti da nuovi finanziamenti indicati in atti sono prededucibili ai sensi e per gli effetti di legge.

P.Q.M.


Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti ai sensi degli artt. 182 bis e 182 septies 2° co. l. fall., proposta da Accornero s.r.l. con atto depositato il 12.6.2017 così provvede:

- omologa l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti descritto in premessa;
- estende gli effetti dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti Unicredit s.p.a. (e per essa alla Do Bank s.p.a. quale mandataria per la gestione dei crediti anomali di Unicredit s.p.a.).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Così deliberato in Asti nella camera di consiglio del 29.2017.

La Giudice estensore
(dott.ssa Monica Mastrandrea)



5

Il Presidente
(dott. Paolo Rampini)

Tribunale di 29 SET 2017
IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE